

Numero 42 Del registro delle deliberazioni

All. □

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU, TARI E TASI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19:00, nella ex Sede Comunale, di via G.B. Parodi – Sala Consiliare “P.Arnaldi” previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica.

Risultano:

LIONETTI GIANFRANCA	P	PERRONACE FRANCESCA	A
DE FEZZA GIUSEPPE	A	AICARDI DENI LUIGINA	P
SCANNAPIECO AMBROSIO	P	INFANTINO MIRKO	P
BECCARIA PIETRO	P	BERTOLOTTO ELEONORA	P
MORENO FEDERICA	P	CORDONI PATRIZIA	A
CANA VESE LUCIO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale PIZZO VITTORIO

Il Signor BECCARIA PIETRO Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni tariffarie riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per un solo immobile a far data dall'anno di imposta 2015;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO, altresì, che l'art., comma 1°, del D.L. 16 del 06.03.2014 ha apportato modifiche all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del seguente tenore:

a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU

relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

PRESO ATTO che l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale è stata effettuata entro il 31.12.2012 ed ha effetto triennale in base ai criteri dell'art. 5, comma 5° del d.lgs. n. 504/1992, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con l'eccezione prevista per l'anno 2014 dal surrichiamato comma 677 della legge n. 147/2013, così modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RILEVATO, peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale in quanto comune ricadente in area montana ai sensi della legge 984/1977 art. 15;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria,

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

PRESO ATTO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 97.656,00
Verde pubblico	€ 26.568,00
Viabilità e pubblico trasporto	€ 32.970,00
Servizi Sociali	€. 73.768,00
<i>TOTALE</i>	€ 230.962,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DATO ATTO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

EVIDENZIATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determini la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione non superiore al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si ritiene approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 cosiccome individuate nell'ambito del Piano finanziario di cui sopra;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014, che all'art. 1 reca disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 prevedendo che, nel caso di mancato invio da parte del Comune entro la data del 23 maggio 2014 della deliberazione di approvazione delle aliquote, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 gennaio 2015

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria deliberazione adottata nella presente seduta consiliare;

UDITA la relazione del Sindaco, la quale da lettura delle tariffe e delle scadenze di versamento di ciascun tributo oggetto di approvazione, rilevando, al riguardo, di aver proposto, con nota acclarata al protocollo indata 28.7.2014, al n. 6875, apposito emendamento al presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, mediante integrazione delle aliquote dell'IMU inerenti le abitazioni principali e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 pari al 3,90 per mille che nella proposta originaria risultavano erroneamente non inserite;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri espressi dagli uffici competenti aventi qualifica inferiore all'8°, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, 1° comma, nonché dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL – Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 che si riportano a margine del presente atto ;

CON VOTI n. 6 favorevoli resi da n. 8 consiglieri presenti, di cui n. 6 votanti e n. 2 astenuti (Bertolotto e Infantino) in merito al testo emendato a seguito della proposta presentata dal Sindaco;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota base	10,20 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9	3,90 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale è stata effettuata mediante apposita deliberazione di G.C. n. 70 del 23.07.2014, resa immediatamente esecutiva, ed ha effetto triennale in base ai criteri dell'art. 5, comma 5° del d.lgs. n. 504/1992, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,20 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,20 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,20 per mille

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la detrazione di €. 65,00 della TASI per l'abitazione principale, dando atto che la stessa risulta finanziata dalla maggiorazione dell'aliquota TASI pari allo 0,8 per mille ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 06.03.2014, n. 16 convertito in Legge 02.05.2014, n. 68 ;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 98,12 per cento;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) così come individuate nell'ambito del Piano finanziario di cui sopra;
- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, la riduzione, limitata alla quota variabile, pari al 20%, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al

recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica;

- in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 6° del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), di stabilire per i non residenti il numero virtuale degli occupanti pari a tre;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 gennaio 2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dichiarare, mediante separata unanime e favorevole votazione resa da n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000.-

Per la regolarità tecnica: parere Favorevole

Data: 23-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to DEMICHERI MARIA ENRICA

Per la regolarità contabile: parere Favorevole

Data: 23-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to DEMICHERI MARIA ENRICA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to BECCARIA PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 24-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZO VITTORIO

Divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZO VITTORIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIZZO VITTORIO